

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 827/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono fissati un prezzo di base e di acquisto per ognuno dei prodotti enumerati nell'allegato II del regolamento suddetto e per ciascuna campagna di commercializzazione; che ai sensi dell'articolo 17 dello stesso regolamento è necessario fissare l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per detti prodotti; che per la compilazione di tale elenco è opportuno considerare unicamente i mercati degli Stati membri sui quali una parte notevole della produzione nazionale di un determinato prodotto è commercializzata durante tutta la campagna o durante uno dei periodi nei quali la campagna è stata suddivisa;

considerando che l'elenco dei mercati rappresentativi stabilito dal regolamento (CEE) n. 1847/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1402/88⁽⁴⁾, ha subito numerose modifiche; che è opportuno ritoccare l'elenco di tali mercati e compilare un elenco completo e aggiornato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ognuno dei prodotti enumerati all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 si considerano rappresentativi ai sensi dell'articolo 17 dello stesso regolamento i mercati alla produzione figuranti negli elenchi allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1847/85 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 2 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 129 del 25. 5. 1988, pag. 10.